



COMUNE DI LA THUILE

COMMUNE DE LA THUILE

***REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEI REFERENDUM COMUNALI CONSULTIVO,
PROPOSITIVO E ABROGATIVO***

approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 31 del 14.06.2018

aggiornato con deliberazione del consiglio comunale n. 25 del 27.05.2019

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e Finalità

1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione generale delle consultazioni referendarie e in particolare le modalità e svolgimento ed i termini per la raccolta delle sottoscrizioni ai sensi di quanto disposto dall'art. 52 dello Statuto Comunale.

TITOLO II

REFERENDUM POPOLARE

Art. 2 - Promozione del Referendum

1. Il Referendum può essere promosso:
 - dalla Giunta Comunale mediante deliberazione della Giunta stessa
 - dal 50% + 1 dei Consiglieri Comunali mediante richiesta scritta al Sindaco
 - dal 23% degli elettori costituitisi in Comitato Promotore
2. Gli elettori che intendono promuovere referendum devono costituirsi in apposito comitato promotore composto da non meno di dieci elettori. Essi devono contestualmente designare da uno a tre componenti legittimati a rappresentarli in ogni fase del procedimento, in particolare per la presentazione dell'istanza scritta di referendum al Sindaco.
3. L'istanza deve contenere i termini del quesito referendario che si intende sottoporre alla consultazione popolare. Il quesito deve essere formulato in modo chiaro e univoco.

Art. 3 - Ammissibilità della proposta

1. L'ammissibilità dei quesiti referendari viene esaminata dal Consiglio, previo parere espresso dal segretario comunale. Il parere deve essere espresso entro 45 (quarantacinque) giorni dal deposito della richiesta. Dell'esame compiuto va redatto apposito verbale.
2. La decisione in ordine al giudizio di ammissibilità va notificata ai richiedenti entro 15 (quindici) giorni dalla delibera adottata.
3. Il Consiglio Comunale può formulare proposte di correzione formale del testo del quesito referendario in modo da migliorare la chiarezza, la univocità o la formulazione tecnico giuridica. Qualora i richiedenti non ritengano di accogliere le proposte, il Consiglio comunale dichiara l'inammissibilità del referendum.

Art. 4 - Richiesta di referendum – Raccolta firme

1. Espletato l'esame sull'ammissibilità di cui all'articolo 3, nel caso in cui la richiesta di referendum sia stata inoltrata da un Comitato promotore, essa deve essere sottoscritta dal 23% degli elettori.

2. Il requisito dell'iscrizione nelle liste elettorali, ai fini della sottoscrizione, deve essere posseduto alla chiusura dell'ultima revisione ordinaria prima dell'indizione del referendum.
3. Per la raccolta delle firme devono essere usati moduli in carta libera predisposti dall'Amministrazione e vidimati dal Segretario Comunale o suo delegato, sui quali deve essere esattamente riportato il testo della proposta di referendaria.
4. Il sottoscrittore appone la propria firma sui moduli di cui al comma precedente accanto all'indicazione per esteso del nome e cognome, luogo e data di nascita, estremi del documento di identità in corso di validità.
5. La certificazione collettiva di iscrizione alle liste elettorali deve effettuarsi d'ufficio in calce ad ogni modulo.
6. Le firme possono essere autenticate dalle figure previste dalla legge n. 53/1990 n. 14 e successive modificazioni.
7. L'Amministrazione Comunale assicura la raccolta delle firme presso gli uffici comunali designati.
8. I rappresentanti del comitato promotore provvedono a depositare presso la segreteria comunale la richiesta di referendum corredata dei necessari documenti e delle firme raccolte, entro 90 giorni dalla data di comunicazione dell'ammissibilità.

Art. 5 - Controllo della richiesta

1. Il Segretario Comunale o suo delegato entro 15 giorni dal deposito della richiesta di referendum di all'art. 4, comma 8 verifica la regolarità ed il numero delle sottoscrizioni e redige apposito verbale da trasmettere al Sindaco con l'invito, ove sussistano tutte le condizioni prescritte, a fissare la data della consultazione.
2. Nel caso in cui non sussista anche una sola delle condizioni prescritte il Segretario Comunale o suo delegato dichiara concluso infruttuosamente il procedimento.
3. Il Sindaco, entro 10 giorni dal ricevimento della deliberazione della Giunta comunale, della richiesta dei Consiglieri comunali o del verbale di cui ai commi precedenti, e sulla base delle risultanze contenute in esso, provvede all'indizione del Referendum secondo quanto disposto dal successivo art. 6, oppure comunica ai rappresentanti del Comitato promotore, o ai Consiglieri comunali la non procedibilità del richiesto referendum e ne dà pubblico avviso con apposito manifesto,
4. All'indizione della consultazione referendaria non determina obbligo di sospensione di efficacia degli eventuali atti già adottati inerenti la tematica del Referendum.

Art. 6 - Indizione del Referendum

1. Il Referendum è indetto dal Sindaco con proprio decreto che ne fissa la data di svolgimento. Il decreto è trasmesso al Prefetto e pubblicato all'albo pretorio comunale.
2. In caso di pluralità di referendum, il Sindaco fissa un'unica data di svolgimento.
3. La consultazione avviene entro 120 giorni dal verbale del Segretario Comunale nel caso di deliberazione della Giunta comunale o di richiesta dei Consiglieri, oppure dalla data del verbale di accettazione della validità delle firme degli elettori.
4. I referendum non possono svolgersi in coincidenza con altre operazioni elettorali.
5. In caso di anticipato scioglimento del Consiglio Comunale il referendum già indetto è automaticamente sospeso. La nuova data va fissata entro 90 giorni dalla convalida degli eletti.

TITOLO III

SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM

Art. 7 - Disciplina della votazione

1. La votazione si svolge a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto.
2. Hanno diritto a votare per i referendum tutti coloro che, maggiorenni, risultino residenti in La Thuile alla chiusura dell'ultima revisione ordinaria approvata prima dell'indizione del referendum stesso.
3. Entro il trentesimo giorno precedente quello stabilito per la votazione, con apposito manifesto o altri mezzi informativi, il Sindaco comunica alla cittadinanza il testo del quesito sottoposto a referendum, il giorno, l'ora, le sedi e le modalità della votazione.

Art. 8 - Ufficio elettorale di sezione

1. L'ufficio elettorale di sezione, nel numero, previsto dalla normativa nazionale vigente, è composto da un presidente un segretario e tre scrutatori.
2. I componenti dell'ufficio elettorale di sezione sono nominati dal Sindaco, sentito l'ufficio comunale preposto alle consultazioni elettorali, fra i nominativi inseriti negli albi previsti dalla legislazione vigente. Il compenso loro dovuto sarà stabilito dalla Giunta Comunale.
3. Il Presidente viene convocato presso l'ufficio elettorale nel pomeriggio del sabato precedente la data della consultazione per la presa in consegna delle liste di sezione, delle schede, del verbale di votazione e del materiale in dotazione al seggio.

Art. 9 - Operazioni di voto e scrutinio

1. La consultazione elettorale si svolge in una unica giornata di domenica.
2. L'insediamento del seggio deve avvenire alle ore 16.00 del giorno precedente fissato per lo svolgimento del referendum.
3. Le operazioni di voto hanno inizio alle ore 8.00 e terminano alle ore 22.00 del giorno stesso e l'accertamento della legittimazione degli elettori al voto avviene in base alle liste degli elettori aventi diritto, consegnate al seggio dal servizio elettorale del Comune.
4. Per la validità delle operazioni è indispensabile la presenza di almeno tre componenti il seggio.
5. Alle operazioni di voto e di scrutinio da effettuarsi presso il seggio immediatamente dopo le operazioni di voto, possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante di ognuno dei gruppi consiliari e dei promotori del referendum.
6. Tali rappresentanti sono designati dai Capigruppo Consiliari o da uno dei dieci componenti del Comitato promotore di cui al comma 3 dell'articolo 2 con firme autenticate dal Segretario Comunale o suo delegato.
7. Di tutte le operazioni della sezione va redatto apposito verbale in un unico esemplare, che deve essere trasmesso alla segreteria del Comune unitamente alle schede scrutinate, al termine delle operazioni di scrutinio.

Art. 10 - Presidente di Seggio

1. Il Presidente di seggio se alla consultazione non ha partecipato il numero minimo degli aventi diritto prescritto lo comunica al Sindaco che dichiarerà nullo il Referendum entro il giorno successivo alla chiusura delle operazioni di voto.
2. Il Presidente di seggio, dopo aver provveduto a determinare il numero degli elettori che hanno votato ed a far constare che è stata raggiunta la quota percentuale minima richiesta per la validità della consultazione, ai sensi dell'art. 52, comma 10 dello Statuto Comunale, procede alla

comunicazione del risultato al Sindaco il quale entro il giorno successivo alla chiusura delle operazioni di voto proclama il risultato del Referendum.

3. Il Sindaco provvederà inoltre all'effettuazione per gli ulteriori adempimenti inerenti la pubblicazione del risultato del voto sul B.U.R.V.A., all'albo pretorio digitale e tramite affissione di pubblico manifesto.

Art. 11 - Cessazione delle operazioni referendarie prima del voto

1. Su parere conforme del Segretario Comunale, il Sindaco dichiara di non provvedere all'indizione del referendum o che le operazioni relative non hanno più corso, qualora il Consiglio Comunale abbia nel frattempo provveduto a deliberare sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

Art. 12 - Validità ed esito del Referendum

1. I Referendum sono ritenuti validi ed approvati secondo quanto disposto dall'art. 52 dello Statuto comunale.
2. Quando il referendum ha ottenuto una risposta favorevole, il Consiglio Comunale è tenuto ad adottare un provvedimento deliberativo entro 30 giorni dalla proclamazione dei risultati della consultazione, sia nel caso che esso intenda conformarsi al risultato, sia nel caso che intenda discostarsene.
3. Il Consiglio Comunale è comunque tenuto a motivare la deliberazione di cui al comma precedente.
4. Se l'esito della consultazione referendaria non è favorevole, sullo stesso oggetto non potranno essere ripresentate proposte di referendum nell'arco della durata in carica del medesimo Consiglio Comunale e comunque nell'arco di un triennio dallo svolgimento della consultazione sfavorevole.

Art. 13 - Reclami

1. In ordine ad eventuali proteste e reclami relativi alle operazioni di voto e di scrutinio presentati, entro 10 giorni dalla proclamazione dei risultati, da cittadini partecipanti alle votazioni, decide il Segretario Comunale.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 14 - Scheda per il Referendum

1. Il fac-simile della scheda per il referendum è approvato con separato provvedimento della Giunta Comunale.
2. Nella scheda è indicato il quesito formulato nella richiesta di referendum, letteralmente riprodotto e sono riportati due rettangoli con all'interno le dizioni SI e NO.
3. All'elettore sono consegnate tante schede di colore diverso quante sono le richieste di referendum sottoposte alla consultazione.
4. L'elettore vota tracciando sulla scheda con la matita un segno sulla risposta da lui prescelta o, comunque, nel rettangolo che la contiene.

Art. 15 - Propaganda

1. A partire dal trentesimo giorno antecedente la data fissata per lo svolgimento delle elezioni, i promotori e i gruppi consiliari comunali possono svolgere azione di propaganda a proprie cura e spese, negli spazi che la Giunta Comunale metterà a disposizione con proprio provvedimento.
2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si farà riferimento alla legge 212/56 "Norme per la disciplina della propaganda elettorale".

Art. 16 - Spese

1. Le spese per lo svolgimento dei referendum sono a carico del Comune.

Art. 17 - Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa rinvio, in quanto applicabile e compatibile, alla normativa in materia di consultazioni elettorali e referendarie in vigore.

Art. 18 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'Albo pretorio per 15 giorni della deliberazione di approvazione.